

# Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 2005<sup>2</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 2006<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi.<sup>4</sup> Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

<sup>2</sup> A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

### Art. 2 Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

- a. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
- b. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
- c. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d'azienda e quelle delle persone che aspirano a un'attività indipendente;
- d.<sup>5</sup> le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

RU 2007 693

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2006 2771

<sup>3</sup> FF 2006 2799

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

## Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari

### Art. 3<sup>6</sup> Beneficiari

Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fidejussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934<sup>7</sup> sulle banche.

### Art. 4 Condizioni del riconoscimento

<sup>1</sup> Sono riconosciute le organizzazioni:

- a. gestite senza scopo di lucro;
- b. aperte alle imprese di tutti i settori;
- c.<sup>8</sup> indipendenti dall'erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;
- d. dirette con professionalità ed efficienza; e
- e. attive a livello sovracantonale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

### Art. 5 Aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati:

- a. per la copertura di perdite da fidejussioni;
- b. per le spese d'amministrazione.

<sup>2</sup> In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

### Art. 6<sup>9</sup> Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite

<sup>1</sup> Le organizzazioni riconosciute possono concedere fidejussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.

<sup>2</sup> La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fidejussioni ai sensi della presente legge.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

<sup>7</sup> RS 952.0

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

<sup>3</sup> Sono fatti salvi gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 1982<sup>10</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

**Art. 7<sup>11</sup>** Spese d'amministrazione

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa alle spese d'amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.

<sup>2</sup> Se un'organizzazione distribuisce l'avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d'amministrazione dell'organizzazione interessata.

**Art. 8<sup>12</sup>** Finanziamento

<sup>1</sup> L'Assemblea federale stanza con decreto federale semplice crediti d'impegno<sup>13</sup> limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

<sup>2</sup> Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

### Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici

**Art. 9** Riconoscimento e sorveglianza

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)<sup>14</sup> riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

<sup>2</sup> Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

<sup>3</sup> Se un'organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il riconoscimento.

<sup>10</sup> RS 837.0

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

<sup>13</sup> Nuova espr. giusta l'all. n. 11 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

<sup>14</sup> Nuova espr. giusta il n. I 37 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 10** Rimedi giuridici

Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

**Sezione 4: Valutazione****Art. 11**

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sull'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge.

**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 12** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

<sup>2</sup> Il DEFR è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all'esecuzione.

<sup>3</sup> La delega di compiti d'esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

**Art. 13** Abrogazione e modifica del diritto vigente

<sup>1</sup> Il decreto federale del 22 giugno 1949<sup>15</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.

<sup>2</sup> Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>16</sup>

**Art. 14** Disposizione transitoria

Le fideiussioni concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 1949<sup>17</sup> inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

**Art. 14a<sup>18</sup>** Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

I contratti di fideiussione in corso all'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

<sup>15</sup> [RU 1949 II 1691, 1968 105]

<sup>16</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 693.

<sup>17</sup> [RU 1949 II 1691, 1968 105]

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1781; FF 2018 1049).

**Art. 15**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:

Art. 1–12: 15 marzo 2007<sup>19</sup>

Art. 13–15: 15 luglio 2007<sup>20</sup>

<sup>19</sup> DCF del 28 feb. 2007.

<sup>20</sup> Art. unico cpv. 1 dell'O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3363).

